



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SU
AREE PUBBLICHE.**

* * * * *

(Allegato alla deliberazione consiliare n°66 del 27/11/2018)

Art.1 - Oggetto.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche nell'ambito territoriale comunale ai sensi del titolo III della Legge regionale n° 33 del 18/11/1999 e ss.mm.ii..

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla Legge regionale n° 33 del 18/11/1999 e sue modificazioni e dalla Delibera di Giunta regionale n° 527 del 13 settembre 2016 e ss.mm.ii..

Il presente Piano individua le aree, e le modalità tecnico/operative, su cui è possibile rilasciare le autorizzazioni di commercio su suolo pubblico. Pertanto, qualora tali aree non ricadano nell'ambito di aree gestite direttamente dall'Amministrazione comunale, la relativa competenza è affidata all'Ente che ne risulta proprietario/gestore o che comunque ne esercita normativamente la funzione amministrativa.

Art.2 - Individuazione dei posteggi su aree pubbliche del tipo "fuori mercato" (comma 4 art. 36 L.r. 33/99).

Sono individuate sul territorio comunale le seguenti aree dove è ammessa la possibilità di rilascio di concessioni di attività di vendita al dettaglio secondo la tipologia prevista dal comma 4 dell'art.36 della L.r. 33/99 c.d. "fuori mercato" e ss.mm.ii.:

Settore alimentare

Localizzazione: Piazza del Leone. Numero posteggi: 1. Superficie posteggio: 30 mq.

Localizzazione: L.re Caboto lato terra, altezza "Salita Le Bigne". Numero posteggi: 1. Superficie posteggio: 30 mq.

Localizzazione: Piazzetta Siburg. Numero posteggi: 1. Superficie posteggio: 30 mq.

Localizzazione: Piazzale della vecchia stazione. Numero posteggi: 1. Superficie posteggio: 30 mq.

Tipologia merceologica ammessa: frutta, verdura, ortaggi e similari.

Localizzazione: località "Canaga" nuovo mercato del fresco. Numero posteggi: 14. Superficie posteggi: 30 mq.

Localizzazione: Piazzetta Vico 4/6 Via della Indipendenza. Numero posteggi: 2. Superficie posteggi: 4,5 mq.

Localizzazione: Incrocio Via Atratina / Via della Indipendenza (c.d. *supporto*). Numero posteggi: 1. Superficie posteggi: 2 mq.

Tipologia merceologica: pesce e prodotti ittici freschi.

Settore misto

Localizzazione: Lungomare Caboto lato mare altezza ufficio leva C.P.. Numero posteggi: 3. Superficie posteggi: 8 mq.

Localizzazione: Viale Platani. Numero posteggi: 1. Superficie posteggi: 8 mq.

Localizzazione: Area antistante alla Darsena Montesecco. Numero posteggi: 1. Superficie posteggi: 30 mq.

Localizzazione: Via Marina di Serapo (altezza Hotel Serapo). Numero posteggi: 1. Superficie: 20 mq.

Localizzazione: San Carlo, marciapiede lato mare altezza impianto semaforico. Numero posteggi: 1. Superficie posteggio: 15 mq.

Localizzazione: Lungomare Caboto lato mare, altezza darsena Montesecco. Numero posteggi: 1. Superficie posteggio: 8 mq.

Tipologia merceologica: giochi, giocattoli, frutta secca, caramelle, altri alimenti autorizzati.

Settore non alimentare

Localizzazione: SS. Trinità - Via L.M. Planco. Numero posteggi: 5. Superficie posteggio: 15 mq.

Localizzazione: Piazzale Caserta. Numero Posteggi: 1. Superficie posteggio: 15 mq.

Tipologia merceologica: souvenir, oggettistica e similari.

Tali posteggi dovranno essere dislocati sull'area parcheggio "Spaltoni" al termine della realizzazione del nuovo parcheggio multipiano.

Localizzazione: Viale Battaglione Alpini. Numero posteggi: 1. Superficie posteggio: 100mq.

Tipologia merceologica: libri e similari.

Mercatini

Localizzazione: Via Annunziata e Via L.re Caboto (da porta Carlo V al distributore carburanti della Base nautica "Flavio Gioia"). Numero posteggi: 40. Superficie posteggi: 9mq.

Tipologia merceologica: oggetti di antiquariato, oggetti artistici, oggetti artigianali.

Localizzazione: Viale Giovanni Paolo II. Numero posteggi: 15. Superficie posteggio: 9mq.

Tipologia merceologica: oggetti artistici, oggetti artigianali.

Settore Produttori agricoli

I produttori agricoli in regola con la normativa vigente possono richiedere all'Ufficio comunale SUAP il rilascio della autorizzazione alla vendita esclusivamente dei propri prodotti agricoli su suolo pubblico esclusivamente attraverso l'occupazione di max 2 (due) mq con banchi amovibili aventi le caratteristiche di cui al punto a) - 1 art.4. Detta forma di commercio su suolo pubblico può essere espletata unicamente nelle zone omogenee di Via della Indipendenza, i Vicoli Lungomare e Indipendenza e Via L.re Caboto dal civico 286 al 352 (*dalla fine di Via Indipendenza lato Calegna e fino all'intersezione con la Flacca*) nel raggio di massimo 5mt (*cinque*) dal locale di proprietà (o in disponibilità) dell'agricoltore che presenta istanza.

Per "allestimenti stagionali" si intende l'allestimento nel periodo maggio/settembre. Tutte le altre tipologie di attività si intendono esercitate per 12 mesi l'anno.

Art.3 - Individuazione delle aree per mercati e fiere (commi 5, 6 e 7 art. 36 L.r. 33/99).

Settore Mercati settimanali ed eventuali fiere

- a) Localizzazione: Piazzale della vecchia stazione. Numero stalli: 220
Autorizzazione: verbale di conferenza dei servizi del 18/12/2015 tra Regione

Lazio, Comune di Gaeta, Provincia di Latina e visti i verbali di consultazione delle Associazioni di categoria.

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini residenti nei condomini di Via del Piano si dispone che gli stalli attualmente posizionati lungo tale strada debbano garantire la libera e regolare circolazione degli autoveicoli (*anche di emergenza*) che accedono e/o fuoriescono da detti condomini.

- b) Localizzazione: Corso Italia (da Via Serapide a Via Venezia); Via Venezia (da Corso Italia a Piazza Trieste); Piazzale della vecchia stazione. Numero stalli: 220.

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini residenti nei condomini di Via Venezia (civici 3, 5 e 7), si dispone che gli attuali stalli che occupano il fronte di accesso a detti condomini devono essere dislocati per lasciare libere dette aree.


Art.4 - Caratteristiche di allestimento.

- 1) I posteggi di cui al **Settore alimentare ed al Settore misto** (*sempre se non allocati all'interno di mercati al coperto o chiusi*) potranno essere realizzati in una delle seguenti modalità:

- a) Banchi amovibili della dimensione di 100 cm max di altezza per 120 cm max di profondità; la lunghezza dei banchi è da considerarsi in base alla superficie autorizzata (i banchi possono essere installati esclusivamente all'interno dell'area autorizzata) e comunque tali banchi non possono occupare più spazio di quanto concesso in autorizzazione. Tali banchi vanno posizionati in maniera simmetrica tra di loro e dovranno essere realizzati o in legno di colore scuro o in ferro/lega di colore grigio antracite. L'area può essere coperta con ombrelloni amovibili la cui struttura può essere sia in legno scuro o in ferro/lega di colore grigio antracite, mentre il telo dell'ombrellone dovrà essere di colore bianco o beige a tinta unita. Gli ombrelloni non possono contenere pubblicità o scritte di qualunque tipo. Tale allestimento prevede il montaggio e lo smontaggio giornaliero entro gli orari previsti dal presente regolamento.

- b) Strutture autoportanti in ferro/lega di colore grigio antracite del tipo "chiosco artistico" avente le caratteristiche di un modulo prefabbricato amovibile, di forma ottagonale o esagonale con aperture laterali (totali o parziali).

A titolo esemplificativo si riporta la seguente immagine/schema:



Caratteristiche dimensionali: superficie massima = 30mq; altezza = : 250cm (tra la base della struttura e la gronda).

Tale tipologia di allestimento dovrà essere soggetta alle necessarie autorizzazioni urbanistiche ed igienico/sanitarie di rito. Tale allestimento non prevede lo smontaggio giornaliero.

c) Veicoli a motore omologati ed immatricolati per la vendita al pubblico. Tale tipologia prevede lo smontaggio giornaliero e la liberazione dell'area.

La merce in esposizione nelle tipologie sopra indicate deve essere contenuta entro il limite perimetrale dell'area concessa, evitando qualsivoglia esposizione esterna.


2) I posteggi di cui al **Settore alimentare** (sempre se non allocati all'interno di mercati al coperto o chiusi) possono essere realizzati in una delle seguenti modalità:

- con banchi amovibili della dimensione di 100cm max di altezza per 120cm max di profondità; la lunghezza dei banchi è da considerarsi in base alla superficie autorizzata (i banchi possono essere installati esclusivamente all'interno dell'area autorizzata) e comunque tali banchi non possono occupare più spazio di quanto concesso in autorizzazione. Tali banchi vanno posizionati in maniera simmetrica tra di loro e dovranno essere realizzati o in legno di colore scuro o in ferro/lega di colore grigio antracite. L'area può essere coperta con ombrelloni amovibili la cui struttura può essere sia in legno scuro o in ferro/lega di colore grigio antracite, mentre il telo dell'ombrellone dovrà essere di colore bianco o beige a tinta unita. Gli ombrelloni non possono contenere pubblicità o scritte di qualunque tipo. Tale allestimento prevede il montaggio e lo smontaggio giornaliero entro gli orari previsti dal presente regolamento.
- veicoli a motore omologati ed immatricolati per la vendita al pubblico. Tale tipologia prevede lo smontaggio giornaliero e la liberazione dell'area.

3) I posteggi di cui al **Settore non alimentare ed ai Mercatini** dovranno essere realizzati con le seguenti caratteristiche: moduli autoportanti amovibili prefabbricati rettangolari o quadrati, aperti lateralmente o con possibilità di chiusura laterale con pannelli fissi o flessibili trasparenti. Un solo lato della struttura può essere chiuso con

pannelli ciechi rigidi o flessibili. La copertura potrà essere sia fissa che apribile/modulabile.

Tali strutture dovranno essere realizzate in lega/ferro di colore grigio antracite ed eventuali parti in telo (es.: copertura superiore) dovranno essere di colore bianco o beige a tinta unita. Le strutture devono essere completamente omogenee, senza aggiunte di altre tipologie di strutture e/o elementi aggiuntivi di qualsiasi genere. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti immagini:



In alternativa alla tipologia sopra esposta detti esercizi possono essere allestiti attraverso la realizzazione di casette in legno di colore bianco/beige a tinta unita, con aperture laterali ed altezza non superiore a 2,5mt.

La merce in esposizione deve essere contenuta entro il limite perimetrale della struttura, evitando qualsivoglia esposizione esterna. Le misure di tali strutture devono essere scelte in base al contesto di installazione al fine di evitare intralci o criticità alla viabilità veicolare e/o pedonale circostante. Inoltre tali allestimenti dovranno essere soggetti alle necessarie autorizzazioni urbanistiche ed igienico/sanitarie di rito. Tale allestimento non prevede lo smontaggio giornaliero.

- 4) I posteggi di cui al **Settore produttori agricoli** dovranno essere realizzati con banchi amovibili della dimensione di circa 100cm max di altezza per 120cm max di profondità; la lunghezza dei banchi è da considerarsi in base alla superficie autorizzata e comunque tali banchi non possono occupare più spazio di quanto concesso in autorizzazione. Tali banchi vanno posizionati in maniera simmetrica tra di loro e dovranno essere realizzati o in legno di colore scuro o in ferro/lega di colore grigio antracite. L'area può essere coperta con ombrelloni amovibili la cui struttura

può essere sia in legno scuro o in ferro/lega di colore grigio antracite, mentre il telo dell'ombrellone dovrà essere di colore bianco o beige a tinta unita. Gli ombrelloni non possono contenere pubblicità o scritte di qualunque tipo. Tale allestimento prevede il montaggio e lo smontaggio giornaliero entro gli orari previsti dal presente regolamento.

- 5) I posteggi di cui ai **Mercatini** dovranno essere allestiti con banchi amovibili e la possibilità di copertura con gazebo di colore bianco/beige a tinta unita. Tali posteggi devono rispettare la superficie loro assegnata evitando di esporre merce al di fuori di tale area. I posteggi sono allestiti affiancati tra di loro rispettando la simmetria di un modulo di max mt4 di lunghezza x 3 di profondità.

In alternativa alla tipologia sopra esposta detti esercizi possono essere allestiti attraverso la realizzazione di casette in legno di colore bianco/beige a tinta unita, con aperture laterali ed altezza non superiore a 2,5mt.

Art.5 - Modalità di utilizzo, forme pubblicitarie ed illuminotecnica.

I titolari dei posteggi (*sia quelli che hanno l'obbligo dello smontaggio quotidiano che quelli con struttura fissa*) sono tenuti quotidianamente (*per quelli che hanno l'obbligo dello smontaggio quotidiano immediatamente dopo lo smontaggio delle attrezzature*), a spazzare e ripulire l'intera area di competenza e lasciarla libera al pubblico utilizzo. Lo spazzamento e la pulizia riguarda non solo l'area occupata ma anche eventuali spazi/aree che a seguito dell'esercizio dell'attività si rendono necessari da ripulire. Il mancato adempimento della pulizia dell'area in concessione rappresenta violazione degli obblighi tra gli autorizzati e l'Ente pubblico. Gli addetti degli Uffici comunali competenti possono pertanto addebitare agli autorizzati tale inadempienza, accertata e documentata.

È vietata ogni forma di pubblicità sulle strutture, sui teli, sugli ombrelloni e/o l'esposizione di bandiere pubblicitarie, vessilli e cartelloni/totem posti al suolo. Eventuali forme pubblicitarie relative all'esercizio possono essere realizzate unicamente con targhe rigide della dimensione massima di 70x50cm (disposizione verticale) da installare nell'ambito dello spazio concesso e/o della struttura realizzata. Dette targhe devono rispettare le seguenti caratteristiche: materiale rigido, sfondo bianco o beige, in alto il logo/marchio dell'esercizio, al centro ed in basso la descrizione dell'attività o le indicazioni commerciali (solo testo); tali indicazioni devono essere realizzate nel carattere "**Goudy Old Style corsivo**" o similare, di colore bordeaux scuro.



Ogni esercizio può prevedere un impianto illuminotecnico per la propria esposizione. Tale impianto può prevedere fonti di luce sia all'interno della struttura/area, sia all'esterno di essa, esclusivamente alle seguenti condizioni:

- L'impianto deve essere certificato secondo le disposizioni normative vigenti e di tale certificazione deve essere trasmessa copia al Comune al fine di essere allegato alla concessione;
- Le fonti illuminanti non devono superare i 4.000° kelvin, ciò al fine omogeneizzare le temperature di colore dell'illuminazione pubblica cittadina ed evitare scostamenti cromatici rilevanti.
- I corpi illuminanti utilizzati non devono abbagliare veicoli e/o pedoni e non possono creare inquinamento luminoso. Pertanto vanno utilizzati apparecchi del tipo "cut-off".
- All'esterno possono essere utilizzati esclusivamente corpi illuminanti di colore nero/grigio scuro debitamente installati sulla struttura e comunque in linea con la tipologia architettonica utilizzata. È vietata l'installazione di pali e bracci quali sostegni per i corpi illuminanti. Tali corpi possono essere installati unicamente a parete sulla struttura o all'interno dei vari elementi di arredo (ombrelloni, gazebo, etc..).

È vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica fatta eccezione per la lettera c) comma 1 art.4 (*autoveicoli a motore*). Gli altri autorizzati richiedono l'allaccio all'utenza elettrica.

Art.6 - Orari.

Le attività di vendita su area pubblica "fuori mercato" sono aperte:

- da giugno a settembre dalle ore 08.00 con chiusura alle ore 22.00;
- da ottobre a maggio dalle ore 08.00 con chiusura alle ore 20.30.

Gli autorizzati possono derogare agli orari sopra indicati al fine di garantire all'utenza una flessibilità maggiore, previa comunicazione da inoltrare all'ufficio comunale SUAP.

Durante il periodo invernale è permessa una chiusura giornaliera per pausa non superiore a 2h/die.

Con provvedimento della Giunta comunale gli orari sopra indicati possono essere modificati e/o integrati.

Art.7 - Criteri e procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.

Ai sensi dell'art.40 della Legge regionale 33/99 i Comuni provvedono ad emettere gli avvisi pubblici per l'assegnazione dei posteggi attraverso concessione. Detti avvisi sono trasmessi alla Regione Lazio per la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale. Si applicano per quanto di competenza gli articoli 40 e 41 della Legge regionale 33/99 e ss.mm.ii..

Ai fini dell'espletamento delle procedure pubbliche per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche si fa riferimento alle *“linee applicative dell'intesa della conferenza unificata Stato-regioni del 05.07.2012”* recepite dalla Regione Lazio con la Deliberazione di Giunta regionale n° 527 del 13/09/2016.

Sono automaticamente applicabili alla materia oggetto del presente regolamento le modificazioni e/o le integrazioni del documento sopra richiamato.

L'Amministrazione comunale provvede alla redazione ed alla pubblicazione dei bandi di assegnazione in linea con le norme vigenti in materia, provvedendo ad integrare, laddove opportuno, le disposizioni sopra indicate.

Art.8 - Richiesta di realizzazione o trasformazione di un posteggio fuori mercato.

Gli autorizzati di cui all'art.2 (posteggi fuori mercato), esclusivamente per le tipologie previste dal comma 1 lett. B) e dal comma 2 dell'art.4 (strutture fisse), al fine di realizzare o trasformare una struttura, avanzano al Comune di Gaeta, Ufficio SUAP, la relativa richiesta allegando la seguente documentazione:

- a) Un progetto particolareggiato in tre copie nel quale vengano riportate le caratteristiche della struttura. Devono essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. È necessario indicare eventuali allacci di utenze ed ogni altro elemento ritenuto necessario.
- b) Una relazione tecnica in triplice copia;
- c) Fotografie dello stato attuale e foto-render della struttura che si intende realizzare/trasformare in triplice copia;

Per le altre tipologie di allestimento, diverse dalle strutture sopra indicate, gli autorizzati trasmettono al Comune, Ufficio SUAP, una relazione tecnica in triplice copia con allegata planimetria degli spazi, della localizzazione ed una dichiarazione del tecnico di essersi attenuto alle disposizioni previste nel presente regolamento. Le strutture di cui al comma 1) sono soggette alle necessarie autorizzazioni di natura urbanistica ed alle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.

Art.9 - Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private. Fideiussione.

Al fine di garantire la pubblica amministrazione, la proprietà privata ed i soggetti terzi il giusto risarcimento per eventuali danni arrecati dalla struttura di vendita afferente all'autorizzato, è fatto obbligo a tutti gli autorizzati di dotarsi di adeguata polizza assicurativa RTC con massimale minimo di euro 250.000.

Inoltre è obbligatoria la stipula di una fideiussione per euro 1.500,00 finalizzata all'eventuale ripristino delle condizioni originarie del suolo pubblico qualora l'autorizzato, dietro richiesta dell'Amministrazione, non provvedesse a sue spese.

Art.10 - Disposizioni ulteriori sull'uso del posteggio.

La concessione del posteggio non può essere in alcun caso ceduta, a nessun titolo, se non con il trasferimento dell'attività come disciplinato dalle norme vigenti.

I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, possono essere giornalmente assegnati ad altri soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato accertate con le modalità stabilite dal comune per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della legge regionale, salvo il caso in cui l'area sia occupata da impianti fissi o nei casi dei posteggi "fuori mercato".

Il Comune istituisce apposito registro per l'annotazione delle presenze.

Art.11 - Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Per quanto concerne le autorizzazioni del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano le disposizioni di cui all'art.43 della Legge regionale 33/99.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è ammesso sul territorio comunale esclusivamente in zone scarsamente servite da un punto di vista commerciale.

In particolare l'attività di cui trattasi è vietata nelle seguenti strade e zone omogenee:

- Via Lungomare Caboto, tutto, compreso il Piazzale Caboto in Gaeta medievale;
- Gaeta medievale da Porta Carlo III compreso l'area del Parco di Monte Orlando e l'annessa Via L.M. Planco;
- Via della Indipendenza, tutta, compresi i vicoli, le Piazze Mazzoccolo, Mare all'arco e Villa delle Sirene e la Via Buonomo;
- Piazza della Libertà e Piazza XIX Maggio;
- Corso Cavour, Via Mazzini, Via Europa e la Via Atratina e le relative traverse;
- Corso Italia ivi comprese le sue traverse e strade parallele;
- Via Marina di Serapo e Via Fontania ivi comprese le loro traverse e strade parallele;

- Ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

L'attività di vendita in forma itinerante è esercitata attraverso l'autoveicolo in movimento che pubblicizza i propri prodotti/servizi. Tale autoveicolo sosta esclusivamente per la vendita (effettuazione della transazione economica) dietro richiesta dell'utenza. È pertanto vietata la sosta prolungata dell'autoveicolo senza richiesta di acquisto da parte del pubblico.

L'amministrazione comunale, per la realizzazione di specifici eventi, anche dietro richiesta degli interessati, può autorizzare l'allestimento o la sosta prolungata di determinate attività anche in luoghi e con tempi diversi da quelli sopra stabiliti.

Art.12 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni.

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, del Decreto Legislativo 114/1998;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio; in tal caso il comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
- c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- d) per morosità. L'amministrazione comunale, nel caso in cui il titolare di concessione/autorizzazione non provveda al pagamento dei canoni e/o delle tasse ed imposte dovute entro trenta giorni la loro naturale scadenza, provvede a trasmettere al soggetto interessato una diffida relativa alla regolarizzazione del pagamento. Qualora il titolare dell'autorizzazione/concessione non provveda alla regolarizzazione dei pagamenti entro trenta giorni dalla notificazione della diffida, il Comune provvede all'avvio del procedimento per la revoca della concessione/autorizzazione emettendo contestualmente il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione/concessione.

Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1 lett. a), b) e c), il comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 30 giorni, per le eventuali controdeduzioni decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 114/1998, l'autorizzazione è sospesa dal comune per un periodo non superiore a 20 giorni.

Qualora il comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall'articolo 28, comma 16 del Decreto Legislativo 114/1998, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio

revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.

Qualora il titolare dell'autorizzazione e del posteggio utilizzi per la vendita un autoveicolo attrezzato o la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art.13 - Versamento del canone di occupazione di suolo pubblico e relative tariffe.

Le modalità di versamento dei canoni di occupazione e/o di concessione/autorizzazione sono definite dal competente Ufficio commercio in base alle varie tecnologie disponibili.

Per quanto concerne le tariffe applicate esse sono contenute nel vigente regolamento per l'applicazione del canone di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Art.14 - Reintestazione dell'autorizzazione/concessione.

L'autorizzazione/concessione è reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del Decreto Legislativo 114/1998. Si applicano le disposizioni previste dall'art.45 della Legge regionale 33/99.

Art.15 - Disposizioni finali.

Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune di Gaeta.

I soggetti titolari di autorizzazioni/concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si adeguano alle previsioni in esso contenute entro e non oltre 24 mesi dalla pubblicazione.